



BANDO VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2025

PARTE GENERALE DEL BANDO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata - di seguito Camera di Commercio della Basilicata, si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali.

L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando voucher utilizzabili o come contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi per la copertura degli oneri finanziari su prestiti destinati alla realizzazione di programmi di internazionalizzazione delle aziende.

3. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher internazionalizzazione - Anno 2025" è proposta una Misura Unica - che risponde ai seguenti obiettivi:
 - sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
 - incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale;
4. Le disposizioni specifiche relative previste nella "Scheda - Allegato 1" forma parte integrante e sostanziale del presente Bando.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

1. Sono finanziate, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda - Allegato 1".
2. Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare:
 - a) *percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:*
 - i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento



sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;

- il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/ brochure/presentazioni aziendali;
- l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- la protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legato all'estero;
- l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa attraverso attività formative a carattere specialistico;
- lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;

b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:

- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
- l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali;
- progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
- la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
- la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia;
- la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 40.000, 00 (Quarantamila/00).
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00)
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.



4. L'intervento minimo ritenuto ammissibile all'agevolazione non può essere inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00),
5. Nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis sono riconosciute le seguenti premialità:
 - alle imprese in possesso del rating di legalità nella misura di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**;
 - alle imprese in possesso di certificazione di genere¹, in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, ovvero alle imprese a guida femminile² nella misura di **€250,00 (duecentocinquanta/00)**.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio della Basilicata si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;³
 - abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Basilicata;
 - siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese;
 - siano in regola con il pagamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale in vigore dal 17 agosto 2020, pubblicato sul sito www.basilicata.camcom.it, alla sezione Diritto annuale;
 - non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

¹ Art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162).

² Società di persone con almeno il 60% di donne socie, società di capitale con quote e componenti del consiglio di amministrazione per almeno 2/3 donne, imprese individuali la cui titolare è una donna.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.



- abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - **essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge bilancio 2024) secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi (art.1, c.1, D.L. n. 39 convertito in Legge 27 Maggio 2025 n. 78);**
 - non avere forniture in essere con la Camera di Commercio della Basilicata o con la sua azienda speciale Asset Basilicata ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella L.7 agosto 2012, n.135;
 - non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera e di Asset Basilicata, che gestiscono la presente procedura.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi delle imprese risultanti beneficiarie di voucher, non possono essere, a loro volta, soggetti beneficiari del contributo;
2. I fornitori di beni e/o di servizi inerenti agli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale - previsti all'art. 2, comma 2 del presente Bando - non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁴

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art. 2, comma 2 del presente Bando;

⁴ Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



- b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui al suddetto art. 2, comma 2;
 - c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione);
 - d) spese per l'abbattimento degli oneri di qualunque natura (spese di istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione riferiti agli ambiti di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando. Tali spese non possono superare il limite del 10% del costo totale del progetto finanziato.
2. Sono in ogni caso **escluse** dalle spese ammissibili quelle per:
- a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
 - b) produzione di campionature;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 del presente Bando si riferisce la spesa.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01.01.2025 e fino al 90° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Gli aiuti di cui al presente bando sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO



1. Il voucher di cui al presente Bando viene concesso, in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore, applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).
2. Per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore specifici per questo settore.
3. Per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si applica il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore specifici per questo settore .
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di ammissione al voucher devono essere trasmesse, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale in modalità CAdES, attraverso la piattaforma RESTART <https://restart.infocamere.it> accessibile con SPID, CNS, CIE dell'imprenditore (o di suo delegato) oppure dell'intermediario abilitato, dalle **ore 10.00 del giorno 21/10/2025**
2. Saranno escluse, pertanto, le domande di ammissione al voucher trasmesse con altre modalità, nonché le domande inviate precedentemente al giorno e all'ora di apertura del presente Bando.
3. Nel caso di invio della pratica telematica da parte dell'intermediario abilitato dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Modello di Procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito camerale www.basilicata.camcom.it, alla sezione **Sviluppo della competitività Internazionalizzazione**, sottoscritto con firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, da allegare con firma digitale valida dell'intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente se il Modello di procura è sottoscritto con firma autografa;
4. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Modello generato automaticamente dalla piattaforma Restart;
 - b) Allegati al Modello, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale



rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato/intermediario:

- **Modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte e la documentazione prevista nella "Scheda Allegata – Bando Voucher internazionalizzazione", disponibili sul sito www.basilicata.camcom.it, alla sezione **Sviluppo della competitività – Internazionalizzazione**;
 - **preventivi di spesa** redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere, con chiarezza, le singole voci di costo; i preventivi di spesa, inoltre, non potranno essere antecedenti alla data di 01/09/2025 e predisposti su carta intestata da soggetti regolarmente abilitati;
 - **copia della polizza assicurativa relativa agli obblighi in materia di danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge bilancio 2024) ove rientrante nelle tempistiche di entrata in vigore degli stessi (art.1, c.1, D.L. n. 39 convertito in Legge 27 Maggio 2025 n. 78)**
5. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese di cui all'art.3 comma 5, dovrà essere allegato alla pratica telematica la/le relativa/e autodichiarazione/i.
 6. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito www.basilicata.camcom.it, alla sezione Sviluppo della competitività - Internazionalizzazione, salvi i casi di esenzione;
 7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC - domicilio dell'impresa ai fini della procedura - presso il quale verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia domanda di contributo, che sull'anagrafica della domanda telematica (Restart) e deve essere coincidente. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC, eletto come domicilio ai fini della procedura.
 8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. L'ordine di precedenza avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di commercio della Basilicata.
2. L'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando. I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella "Scheda –Allegato 1".
4. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni di calendario dalla



data di presentazione della domanda.

5. In caso di diniego il provvedimento dovrà essere preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto come previsto dall'articolo 10 bis della Legge 241/90.
6. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata.
7. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del voucher, provvedendo, con determinazione dirigenziale all'ammissione del beneficio entro il termine del 15 maggio 2026.
8. Il Responsabile del Procedimento richiederà all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario a:
 - a) rispettare di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c); o
 - d) sostenere un investimento per progetti di internazionalizzazione il cui finanziamento prevede oneri (anche bancari, quali spese di istruttoria, interessi, ecc.) ammessi a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera d) non superiori al 10% del costo totale del progetto;
 - e) conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di concessione del voucher la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - f) segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it;

Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio della Basilicata. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio della Basilicata successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

- g) segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità e/o della certificazione di genere o della titolarità a guida femminile.



ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.basilicata.camcom.it, alla sezione **Sviluppo della competitività - Internazionalizzazione** sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.basilicata.camcom.it, alla sezione **Sviluppo della competitività - Internazionalizzazione**, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture elettroniche che, come previsto dal D.L. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 21 aprile 2023, dovranno riportare, pena la non ammissibilità della spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato nell'atto di concessione.

Nel caso di fatture emesse prima della concessione o sostenute nei confronti di fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il Soggetto beneficiario dovrà riportare il CUP nella quietanza di pagamento (se successiva alla comunicazione del CUP) oppure dovrà provvedere ad un'integrazione elettronica della fattura da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" TD20";

- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili, contenenti il codice CUP assegnato nell'atto di concessione del contributo e la dicitura "Bando Voucher Internazionalizzazione" ed. 2025";
- d) **copia della polizza assicurativa relativa agli obblighi ove in materia di danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge bilancio 2024) ove rientrante nelle tempistiche di entrata in vigore degli stessi (art.1, c.1, D.L. n. 39 convertito in Legge 27 Maggio 2025 n. 78);**
- e) copia del piano di finanziamento accordato dall'ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di sviluppo di attività a sostegno del commercio internazionale, ove applicabile;
- f) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher e di consuntivazione delle attività realizzate.

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni di calendario dalla data di chiusura del progetto, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto



esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca dal voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14 .
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio della Basilicata, Avv. Patrick Suglia, in qualità Dirigente dell'Area n. 3 "Promozione e Assistenza alle Imprese" contattabile ai seguenti recapiti: patrick.suglia@basilicata.camcom.it – tel. 097141223.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La Camera di commercio della Basilicata tratterà i dati personali dei partecipanti al presente bando nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 – di seguito GDPR - ed applicherà le misure tecniche ed organizzative conformi allo stesso GDPR, garantendo che il trattamento dei dati personali dei quali entrerà nella disponibilità nell'ambito della presentazione e gestione delle domande di concessione ed erogazione di voucher sia svolto nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto riportato nell'informativa allegata al modello di partecipazione alla procedura che i partecipanti dichiareranno di aver letto e ben compreso.



SCHEDA – ALLEGATO 1

CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER BENI E SERVIZI STRUMENTALI PER CONSULENZA E/O FORMAZIONE PER AVVIARE O RAFFORZARE LA PRESENZA ALL'ESTERO

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Basilicata possono richiedere un voucher per le finalità di cui all'art. 1 e per sostenere le spese di cui all'art. 7 del Bando.

La misura prevede l'erogazione di un contributo alle MPMI che, a livello individuale, intendono avviare o rafforzare la loro presenza all'estero attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali, quali quelle elencate all'art.2.

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

b) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
EURO 2.500,00	EURO 5.000,00

(*) *valore minimo del progetto presentato dall'impresa;*

(**) *non comprensivo dell'eventuali premialità di cui all'art. 3, comma 5 della parte generale del presente bando, relative al possesso del rating di legalità e della certificazione di genere o della titolarità a guida femminile dell'impresa. concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui al successivo art. 9.*

Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto



previsto all'art. 10 della parte generale del Bando, il "Modulo di domanda", disponibile sul sito www.basilicata.camcom.it, alla sezione "**Sviluppo della competitività Internazionalizzazione**", sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. È ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui all'art. 10 della parte generale del Bando. Il Modulo di domanda contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione degli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando;
- indicazione della tipologia delle spese per le quali si chiede il contributo (costi di consulenza, costi per formazione, costi per incontri di affari/virtual matching, ecc.).

Nel caso di spese di cui all'art. 7 comma 1, lettera d) del presente Bando, sarà altresì necessario allegare copia del piano di finanziamento presentato all'ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di sviluppo di attività a sostegno del commercio internazionale.

c) Valutazione delle domande

L'Ufficio competente della effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la verifica delle presenze o meno delle altre condizioni previste dal bando.

d) Assegnazione dei contributi

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Segretario Generale in qualità di Dirigente dell'Area n. 3 "Promozione e Assistenza alle Imprese" termina la fase di valutazione, adotta un provvedimento di concessione o di diniego